

ANTICIPO T. F. R.

* CHI NE HA DIRITTO

- I dipendenti con almeno 8 anni di anzianità presso la stessa azienda, possono chiedere un anticipo pari al 70 % del trattamento maturato.
- Per legge l'anticipo può essere accordato solo per sostenere spese sanitarie eccezionali o per l'acquisto della prima casa.
- L'anticipo può essere ottenuto una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.

SPESE SANITARIE

- L'anticipo viene riconosciuto per spese mediche destinate a terapie ed interventi straordinari per il lavoratore e i suoi familiari.
- Il lavoratore deve presentare una certificazione medica e un preventivo di spesa convalidato dalla USL.
- La documentazione va completata presentando all'azienda, in un momento successivo, la fattura da cui risultino le spese effettivamente sostenute.

ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

- L'anticipo può essere utilizzato, inoltre, anche per l'acquisto di una abitazione destinata ai figli, che non devono risultare necessariamente conviventi o a carico,
- Hanno diritto allo stesso trattamento i lavoratori che provvedono alla costruzione in proprio od ottengono in assegnazione un alloggio in cooperativa.
- L'anticipo può essere richiesto anche per opere di ristrutturazione o per estinguere mutui di casa già acquistata.

ALTRI MOTIVI

- Stare a casa con i figli piccoli o malati.
- Seguire corsi di formazione non retribuita.

N.B.: la domanda deve essere presentata entro: 15 giorni in caso di assenza per i figli; 30 giorni in caso di assenza per un congedo di formazione non retribuito.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

- Ogni anno l'azienda deve soddisfare un certo numero di richieste, ma queste non possono superare il 10% degli aventi diritto o il 4% del totale dei dipendenti.
- La limitazione ha lo scopo di garantire le imprese dove l'anzianità media dei dipendenti è molto elevata.
- I contratti collettivi possono stabilire criteri di precedenza per l'accoglimento delle domande.

**LE NORME PER: IL T.F.R. (TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (PRIVATI);
L'INDENNITA' DI BUONUSCITA (STATALI E ALTRI PUBBL. DIP.);
L'INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO (DIP. ENTI LOCALI E SSN).**

NORME A CONFRONTO			
<i>Tipologia</i>	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	<i>Indennità di buonuscita erogata dall'Inpdap</i>	<i>Indennità premio di servizio erogato dall'Inpdap</i>
CONTRIBUZIONE	Accantonamento di quote di retribuzione	7,10% a carico Amministr. 2,50% a carico dell'iscritto	3,60% a carico dell'Ente 2,50% a carico dell'iscritto
BASE CONTRIBUTIVA	Retribuzione annua complessiva	Stipendio (80%), IIS (48%), indennità espressamente previste dalla legge come computabili ai fini dell'indennità di buonuscita.	Stipendio (80%), IIS (80%), particolari indennità
CALCOLO	7,41% della retribuzione dei singoli anni di servizio rivalutata annualmente su base composta	1/12 dell'ultima retribuzione contributiva (80%)	1/15 della media delle retribuzioni contributive degli ultimi 12 mesi (80%)
DIRITTO	All'atto della cessazione dal servizio anche dopo 16 giorni di lavoro (per 1 mese)	Si acquista all'atto della cessazione dal servizio dopo 1 anno d'iscrizione al fondo	Identico
FRAZIONALITA' INTROANNUALE	La frazione di mese superiore ai 15 giorni si arrotonda a mese, quella inferiore si trascura.	La frazione di anno inferiore a 6 mesi si trascura, quella superiore si arrotonda ad anno intero	Identico
ANTICIPAZIONE	E' prevista, in costanza di servizio e una sola volta, fino al 70% del TFR maturato dal lavoratore con almeno 8 anni di servizio (il 10% degli aventi titolo per non più del 4% del n° totale dei dipendenti. E' comunque condizionata dalle disponibilità dei mezzi finanziari.	Non prevista	Identico
FORME DI UNIFICAZIONE CON SERVIZI E PERIODI PREGRESSI	Non previsto	Riscatto di tutti i servizi e periodi non coperti da contribuzione. Ricongiunzione -disposta per legge- fra servizi resi con iscrizione presso più enti. Il servizio militare, reso dopo il 30/01/87 anteriormente all'attività lavorativa, è utile <i>ex se</i> Nella ipotesi di riammissione per un biennio continuativo, i servizi già liquidati formano oggetto di riliquidazione, previa detrazione della somma già liquidata	Riscatto dei servizi e periodi nella misura massima di 14 anni. Prevista. Identico. Non previsto.
TRATTAMENTO FISCALE	Abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile.	Esenzione fiscale del 26,04%, oltre all'abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile	Esenzione fiscale del 40,98%, oltre all'abbattimento di L. 600.000 per ogni anno di servizio utile
BENEFICIARI IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE IN SERVIZIO	Coniuge superstite, figli e parenti entro il 3° grado e affini entro i 2° grado. In mancanza delle persone suindicate, si applicano le norme sulla successione legittima.	Nell'ordine: il coniuge superstite e minori, genitori, sorelle e fratelli.	Nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i collaterali, gli eredi per testamento.

LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DEL T.F.R.

Il D. Lgs. N. 47 del 28 febbraio 2000 (artt. 11 e 12), che modifica l'art. 17 del D.P.R. 917/86, cambia radicalmente la disciplina fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) e delle indennità equivalenti, per le quote accantonate a partire dal 1° gennaio 2001.

La nuova disciplina in vigore dal 1° gennaio 2001 dispone la tassazione del TFR separando la base imponibile in 2 parti:

- **quella maturata sino al 31/12 2000**, che viene assoggettata ad imposta secondo le vecchie regole (*la base imponibile va determinata al netto della deduzione di L. 600mila per ogni anno e sottoposta a tassazione separata con le modalità previste dalla precedente versione dell'art. 17 del D.P.R. 917/86*).
- **Quella maturata dal 1/1/2001**, che segue invece le nuove regole (*la base imponibile va calcolata al netto delle rivalutazioni e sottoposta a tassazione separata con le modalità previste dalla nuova disciplina dell'art. 17 del D.P.R. 917/86*).

La nuova disciplina, per il calcolo dell'imposta sul TFR maturato dal 1° gennaio 2001, distingue la parte capitale del TFR dalle quote di rivalutazione finanziaria (a differenza del regime in vigore fino al 31/12/2000 che tassa unitariamente tutto l'importo corrisposto a titolo di TFR):

a) La quota capitale del TFR, è assoggettata a **tassazione separata** secondo le seguenti modalità:

- *La base imponibile* del TFR è costituita solo dalla parte capitale, ossia ridotta dell'ammontare delle rivalutazioni e aumentata delle somme destinate ai fondi pensione (è stata soppressa la franchigia annuale di lire 600.000);
- Viene calcolato poi *il reddito di riferimento* dividendo l'ammontare del TFR per il numero degli anni o frazione di anno preso a base per la commisurazione della stessa indennità e moltiplicato poi il risultato per 12;
- Si ottiene così il reddito di riferimento dal quale risulta la relativa *imposta* e quindi la corrispondente *aliquota*, determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR;
- Solo per il TFR percepito a seguito della cessazione del rapporto di lavoro intervenuto tra il 1/1/2001 e il 31/12/2005 e per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata effettiva non superiore a 2 anni, l'imposta va ridotta di lire 120.000 per ogni anno (rapportando a mese);
- L'imposta sul TFR si ottiene applicando alla base imponibile l'aliquota determinata e sottraendo poi la detrazione di imposta di lire 120.000 per ogni anno: il sostituto d'imposta provvede al versamento di tale imposta a titolo di anticipo;
- Successivamente l'Amministrazione Finanziaria riliquida l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR.

b) le quote di rivalutazione finanziaria del TFR, sono assoggettate a *imposta sostitutiva dell'11%*. L'imposta, dovuta dai datori di lavoro:

- va versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed è imputata a riduzione del fondo;
- a decorrere dall'anno 2001, entro il 16 dicembre dell'anno in cui maturano le rivalutazioni, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva pari al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente.

Le anticipazioni del TFR e gli acconti sono soggetti allo stesso criterio appena esposto per la determinazione dell'aliquota, salvo conguaglio a liquidazione definitiva.

(a cura dell'Ufficio Vertenze Cisl di Vicenza)

